

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (IX E XIII):	
<i>In sede referente</i>	Pag. 1
AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede referente</i>	" 1
AFFARI ESTERI (III):	
<i>In sede referente</i>	" 3
<i>In sede legislativa</i>	" 5
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede legislativa</i>	" 6
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede referente</i>	" 7
III Sottocommissione	" 8
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede legislativa</i>	" 8
LAVORO (XIII):	
<i>In sede legislativa</i>	" 10
<i>In sede referente</i>	" 10
IGIENE E SANITÀ (XIV):	
<i>In sede legislativa</i>	" 10
COMMISSIONE SPECIALE:	
<i>In sede legislativa</i>	" 11
COMMISSIONE PARLAMENTARE	" 12
CONVOCAZIONI	" 12

LAVORI PUBBLICI (IX) e LAVORO (XIII) Commissioni riunite.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 1962. — *Presidenza del Vice Presidente della X Commissione, ALESSANDRINI; indi del Vice Presidente della XIII Commissione, ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario per il lavoro e la previdenza sociale, Calvi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Liquidazione del patrimonio edilizio della gestione I.N.A.-Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per i lavoratori » (3569).

Il deputato Ripamonti, Relatore per la IX Commissione, riferisce sui lavori del Comitato ristretto ed illustra ampiamente il testo

predisposto dal Comitato suddetto nel corso di numerose sedute che sono state caratterizzate da ampie ed approfondite discussioni.

Il deputato Colombo Vittorino, Relatore per la XIII Commissione, dopo essersi associato alle conclusioni del Relatore Ripamonti, sottolinea gli aspetti sociali del nuovo testo che viene incontro a particolari esigenze del mondo del lavoro.

Intervengono, quindi, i deputati: Curti, il quale propone di richiedere alla Presidenza della Camera il passaggio del provvedimento all'esame in sede legislativa per accelerarne l'iter; Repossi, il quale si dichiara contrario alla proposta di passaggio in sede legislativa, in quanto il provvedimento contiene due deleghe al Governo; Amendola, il quale, dopo aver manifestato perplessità sulla possibilità che il disegno di legge possa essere sollecitamente approvato, lamenta, tra l'altro, pur riconoscendo che il testo presentato dal Comitato ristretto rappresenta un notevole contributo alla soluzione del problema, l'insufficienza della formulazione dell'articolo 30, che creerebbe sperequazioni tra gli attuali assegnatari e quelli che beneficerebbero del provvedimento in esame, e De Pasquale il quale, premesso che non è stato accolto lo spirito informatore della sua proposta di legge che tende ad una soluzione globale del problema della casa, critica alcune impostazioni seguite dalla maggioranza.

Dopo la replica dei relatori ed interventi dei deputati Amendola, De Pasquale, Repossi e Bettoli, le Commissioni approvano, con alcuni emendamenti, il testo predisposto dal Comitato ristretto e deliberano di richiedere alla Presidenza della Camera che i Relatori siano autorizzati a riferire oralmente all'Assemblea.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 1962. — *Presidenza del Presidente LUCIFREDI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Ariosto.

Il Presidente Lucifredi ricorda che nella seduta del 12 dicembre ultimo scorso, si stabilì di dar modo ai relatori dei tre disegni

di legge concernenti l'attuazione dell'ordinamento regionale, che sono deferiti alla competenza primaria della I Commissione, di svolgere le rispettive relazioni, rinviando ad altra seduta l'esame dei singoli provvedimenti.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali » (4278).

Il Relatore Cossiga riferisce sul disegno di legge soffermandosi, innanzitutto, nell'illustrazione dei principi e del contenuto della legge n. 62 del 1953 che il disegno di legge tende ad emendare e ricordando le conclusioni della Commissione ministeriale, presieduta dal senatore Tupini, che ha riesaminato le disposizioni della legge 10 febbraio 1953, n. 62, alla luce della esperienza costituzionale, legislativa e politica generale e dell'attività delle regioni a statuto speciale nei dieci anni che separano il legislatore dalla approvazione della legge che si intende emendare.

Passa, quindi, ad illustrare diffusamente il contenuto del disegno di legge in esame, analizzando le singole disposizioni e rilevando che, in via generale, il disegno di legge pur rappresentando uno sforzo indubbiamente apprezzabile di miglioramento e di completamento della costruzione, già tanto importante fatta dal Parlamento attraverso l'elaborazione della legge n. 62 del 1953, non è, a suo avviso, tale da soddisfare pienamente, perché l'adeguamento ed il completamento delle norme vigenti in materia dovrebbe essere di portata ben più ampia.

Delinea, quindi, un quadro complessivo delle modifiche e delle integrazioni alla legge del 10 febbraio 1953, n. 62, che, a suo avviso, si ritengono necessarie; in particolare sottolinea la necessità di norme che, con chiarezza e rigore, distinguano le funzioni della Giunta regionale da quelle del Consiglio, in modo che spettino alla Giunta tutte le funzioni amministrative e al Consiglio le competenze in materia di attività legislativa e di riesame degli atti amministrativi emanati dalla Giunta; ai Consigli regionali stessi, a suo avviso, deve spettare la competenza in materia di piani regionali di intervento economico e di piani per le opere pubbliche.

Per quanto riguarda la materia dei controlli, pur non negando che il sistema della legge del 1953, tecnicamente migliorato dal disegno di legge in esame, presenti aspetti indubbiamente positivi, indica quelle che potrebbero essere le linee di una riforma che attribuisca il controllo di legittimità alle de-

legazioni regionali della Corte dei conti ed il controllo di merito al commissario del Governo.

Per quanto riguarda poi la materia dei rapporti tra Giunta regionale e Consiglio regionale, ritiene: che si debba modificare l'attuale legislazione e il disegno di legge in esame, in modo che la struttura della Giunta corrisponda, secondo criteri rigidi, al numero degli assessorati previsti dai singoli statuti; che la Giunta stessa debba essere eletta su proposta del suo presidente, e ciò per evitare la formazione di giunte regionali non omogenee.

Conclude rilevando che, a suo avviso, soltanto affrontando l'esame delle questioni enunciate, sarà possibile predisporre una disciplina legislativa adeguata alle funzioni che gli enti regionali devono assolvere.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è, quindi, rinviato ad altra seduta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Principi e passaggio di funzioni alle Regioni in materia di circoscrizioni comunali » (*Urgenza*) (4279).

Il Relatore Baroni riferisce ampiamente sul disegno di legge, illustrandone la portata e le finalità in relazione alle disposizioni costituzionali in materia ed alla disciplina concernente le circoscrizioni comunali attualmente vigente. Passa, quindi, ad esporre il contenuto delle singole disposizioni del progetto di legge, delle quali, a suo avviso, alcune determinano perplessità, data la loro formulazione non precisa, come ad esempio la norma relativa alla « maggioranza qualificata delle popolazioni interessate », che lascia non pochi dubbi sul suo significato.

Ritiene, altresì, opportuno che venga colmata la lacuna relativa alla ipotesi di estinzione di uno o più comuni per incorporazione in un nuovo comune o in un comune preesistente, lacuna che si constata nella formulazione del disegno di legge.

Conclude, dichiarandosi sostanzialmente favorevole al disegno di legge, a condizione che i primi tre articoli di esso vengano rielaborati onde soddisfare le esigenze dinanzi indicate.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è, quindi, rinviato ad altra seduta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme per il personale delle Regioni » (*Urgenza*) (4280).

Il Relatore Berry dichiara di aver predisposto un nuovo testo, sostitutivo integrale, del disegno di legge, per la qual cosa ritiene preferibile svolgere la sua relazione allorché

i componenti la Commissione potranno essere forniti del testo in questione.

Il Presidente Lucifredi rinvia, quindi, alla seduta di domani 14 dicembre, l'esame del disegno di legge, disponendo che sia intanto distribuito il testo sostitutivo integrale presentato dal Relatore.

AFFARI ESTERI (III)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 1962. — *Presidenza del Vicepresidente VEDOVATO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Martino Edoardo.

Il Presidente porge, a nome della Commissione, un cordiale saluto al Sottosegretario Martino Edoardo che, già membro della stessa Commissione, interviene ai suoi lavori nella qualità di rappresentante del Governo.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano, conclusa nella Città del Vaticano il 31 luglio 1962 » (4175).

Il Relatore, Pintus, illustra favorevolmente il provvedimento che autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare la convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano, conclusa nella Città del Vaticano il 31 luglio 1962 e con la quale si provvede a regolare i rapporti monetari tra i due Stati in base alle intese tra gli stessi intercorse sin dal 1930.

La Commissione, quindi, approva gli articoli del disegno di legge senza modificazioni e dà mandato al Relatore di stendere la relazione per l'Assemblea. Il Presidente comunica che si riserva di nominare i membri del Comitato dei Nove.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione di un controllo di sicurezza nel campo dell'energia nucleare, con Protocollo, firmata a Parigi, il 20 dicembre 1957 » (*Approvato dal Senato*) (4286).

Il Relatore, Del Bo, illustra il provvedimento che autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare la convenzione sulla istituzione di un controllo di sicurezza nel campo della energia nucleare firmata a Parigi il 20 dicembre 1957 dai governi della Germania Federale, dell'Austria, del Belgio, della Danimarca, della Francia, della Grecia, dell'Islanda, dell'Irlanda, dell'Italia, del Lussemburgo, della Norvegia, dell'Olanda,

de Portogallo, della Gran Bretagna, della Svezia, della Svizzera e della Turchia.

Successivamente la Commissione approva gli articoli del disegno di legge senza modificazioni e dà mandato al Relatore di stendere la relazione per l'Assemblea. Il Presidente comunica che si riserva di nominare i membri del Comitato dei Nove.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione doganale per facilitare l'importazione di merci destinate a esposizioni, fiere, congressi o manifestazioni similari, adottata a Bruxelles l'8 giugno 1961 » (*Approvato dal Senato*) (4287).

Il Relatore Brusasca illustra il provvedimento che autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare la convenzione doganale per facilitare la importazione di merci destinate ad essere presentate o utilizzate in una esposizione, fiera, congresso o manifestazione similare; l'esenzione dal pagamento dei diritti per la importazione in via definitiva di limitati quantitativi di taluni particolari prodotti destinati alla graduale distribuzione ai visitatori, a titolo propagandistico, oppure alla pratica dimostrazione del funzionamento di macchine ed apparecchi.

Successivamente la Commissione approva gli articoli del disegno di legge senza modificazioni e dà mandato al Relatore di stendere la relazione per l'Assemblea. Il Presidente comunica che si riserva di nominare i membri del Comitato dei Nove.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'esenzione doganale sull'importazione di materiale didattico destinato alle scuole italiane in Svizzera e svizzere in Italia concluso in Roma il 15 dicembre 1961 » (*Approvato dal Senato*) (4288).

Il Relatore, Spadola illustra favorevolmente il disegno di legge che autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'esenzione doganale sulla importazione di materiale didattico destinato alle scuole italiane in Svizzera e svizzere in Italia, concluso a Roma il 15 dicembre 1961 e che prevede le esenzioni doganali reciproche per la importazione del materiale didattico e di studio nonché della mobilia scolastica richiesti per la costituzione ed il funzionamento delle scuole, di istituti secondari di primo e secondo grado e delle scuole elementari, a condizione che tali scuole non abbiano scopi di lucro.

Successivamente la Commissione approva gli articoli del disegno di legge senza modifi-

cazioni e dà mandato al Relatore di stendere la relazione per l'Assemblea. Il Presidente comunica che si riserva di nominare i membri del Comitato dei Nove.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche all'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 » (*Parere alla II Commissione*) (4234).

Dopo la relazione favorevole del Relatore Vedovato e gli interventi dei deputati Beltrame e Del Bo, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole suggerendo che la carta di identità vistata dalle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, sia titolo valido per l'espatrio « anche ai fini di lavoro ».

PETIZIONE N. 37:

« Il dottor Luciano Bolis, a nome dei federalisti europei d'Italia, chiede che la Camera impegni il Governo ad iniziare trattative con gli altri paesi delle Comunità europee per la convocazione dell'Assemblea Costituente europea ».

Il Relatore Pintus illustra la petizione osservando, anzitutto, come il problema da essa posto, cioè quello dell'unità politica dell'Europa occidentale, costituisca il tema storico di fondo della seconda metà di questo secolo ed il cui precedente può utilmente rinvenirsi nell'iniziativa del Presidente del Consiglio italiano Alcide De Gasperi per la soluzione della questione della Saar, allorché terminato il secondo conflitto mondiale, già si riaccendevano le rivalità franco-tedesche. Per quanto si debbano fare concessioni alla *real politik* delle diplomazie nazionali, per quanto si debbano scontare le complessità della situazione europea con il suo difficile equilibrio politico ed economico, tuttavia la unità politica dell'Europa rimane l'idea-forza della democrazia europea del dopoguerra anche in quei Paesi nei quali l'elettorato ha, talvolta, scelto le soluzioni autoritarie nell'ambito nazionale. Non vi è dubbio, infatti, ha proseguito il Relatore, che anche il popolo francese voterebbe, forse oggi, per l'Europa, mentre nella cessata legislatura del Parlamento francese si sollevarono non poche voci preoccupate per le decisioni prese dai governi Debré e Pompidou in materia europea. Del resto, sia il trattato della C.E.E. sia quello istitutivo dell'Euratom prevedono l'elezione diretta ed a suffragio universale degli organi deliberanti di base. Un'azione, quindi, politica e diplomatica del Governo nel senso indicato dai federalisti italiani non soltanto non contrasterebbe con la tradizione degasperiana e con la vocazione europeista

del popolo italiano, ma si porrebbe in esecuzione della volontà dei trattati perché, indubbiamente, è l'unità politica dell'Europa lo scopo fondamentale e finale dell'incontro di volontà che portò ai Trattati di Roma.

Concludendo, il Relatore si dichiara d'accordo con la petizione del dott. Bolis nel ritenere urgente e indilazionabile l'elezione a suffragio universale e diretto del Parlamento europeo, anche se non sarà possibile pervenire immediatamente all'elezione di un'assemblea costituente europea. Fa anche voti che nel propugnare l'esigenza di arrivare alla piena democratizzazione degli organi deliberativi europei, il Governo italiano ritorni ad essere la forza propulsiva del processo di integrazione politica del Continente.

Intervengono nella discussione: il deputato Montini che si dichiara d'accordo con lo spirito della petizione federalista e ritiene urgente che l'attività del Governo si qualifichi maggiormente per la risoluzione del problema politico europeo, anche se dà atto delle gravissime difficoltà che si incontrano nel trasferire i progressi raggiunti dal piano dell'integrazione economica a quello della integrazione politica; il deputato Del Bo, il quale dichiara di concordare con le conclusioni del Relatore e ricorda che in questa legislatura fu presentata una mozione a firma di alcuni membri dei gruppi parlamentari che appoggiano l'attuale Governo e che essa non fu discussa, ingenerando perciò il sospetto di una attenuazione della volontà federalista che deve caratterizzare ogni Governo italiano in quanto rispondente agli interessi permanenti della politica estera italiana nel dopoguerra, e conclude chiedendo che il Governo accetti i principi informativi della petizione Bolis e dichiarare che su essi baserà le direttive future della politica estera in campo europeo; il deputato Brusasca il quale pur rendendosi conto delle difficoltà che si frappongono, si dichiara favorevole all'accoglimento della petizione rispondendo essa all'orientamento federalistico della maggioranza del popolo italiano.

Interviene, quindi, il deputato Bartesaghi che propone di suggerire alla Camera il passaggio all'ordine del giorno e, quindi, la rielezione della petizione per rimanere aderenti a quel realismo politico che deve guidare sempre le valutazioni delle assemblee. L'oratore, infatti, si domanda quale composizione avrebbe il Parlamento europeo se si adottasse il metodo del suffragio universale e diretto e si desse, quindi, la possibilità alle maggioranza reazionarie di Francia e di Germania, di decidere dei destini dell'Europa. La verità, secondo l'oratore, sta nel fatto che.

dal punto di vista della unificazione politica dell'Europa, si è oggi molto più indietro rispetto alla base di partenza. Questa tendenza all'unificazione è in contrasto perfino con la odierna evoluzione nei rapporti tra l'Est e l'Ovest, quali si stanno rivelando attualmente tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica; ed è anche da sottolineare che il processo federalista aggraverebbe, irrimediabilmente, la situazione tedesca senza alcuna possibilità di miglioramento nei rapporti tra le due Germanie.

Replica il Relatore Pintus che fa osservare al deputato Bartesaghi che è quanto meno problematico che i popoli francese e tedesco votino sul piano europeo nello stesso modo in cui hanno compiuto le loro scelte sul piano nazionale e ricorda, ad esempio, il gravissimo condizionamento esercitato dalla questione algerina sulla coscienza politica del cittadino francese. Il Relatore respinge, poi, l'asserzione del deputato Bartesaghi che i Governi europei, e particolarmente quello italiano, si sarebbero distaccati dalla tesi federalista ed opina che, pur faticosamente, sia sempre possibile rinvenire una maggioranza di indirizzo federalistico nelle deliberazioni intergovernative degli ultimi anni. Per quanto riguarda il Governo italiano, pur se in qualche occasione sono mancati quel coraggio e quella forza che caratterizzarono la vocazione europeista dei Governi presieduti dal Presidente De Gasperi, tuttavia, allo stato dei fatti, non è lecito, come afferma l'opposizione, concludere per una cattiva volontà federalista dell'attuale o dei precedenti Ministeri.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Edoardo Martino esordisce osservando che la petizione dei federalisti apre alla discussione una materia amplissima. Non vi è dubbio, e dichiara di comprendere l'amarezza del deputato Del Bo, che la situazione dell'integrazione politica europea non sia in tutto quella che taluni europeisti avevano sognato e le ragioni di ciò sono molte, a partire dal colpo di arresto vibrato alla C.E.D., allorché l'Europa politica era in sviluppo, fase riassorbita poi, alla conferenza di Messina, donde il cammino per l'Europa fu ripreso con fede e tenacia, specialmente da parte del Governo italiano. Oggi il processo di integrazione economica è un dato acquisito, l'integrazione doganale ha proceduto più veloce di quanto sarebbe stato lecito attendersi ed in ciò esistono le premesse dell'integrazione politica. Il Sottosegretario di Stato continua ricordando la posizione delineata nel comunicato conclusivo della Conferenza di Bad Godesberg, dello scorso anno, nel quale vi era la riaffermazione della volontà di procedere

verso la soluzione politica secondo quanto era implicito nei trattati di Roma. L'impegno con cui il Governo segue la politica europeistica in ogni suo aspetto è stato chiaramente ribadito durante la discussione del bilancio degli esteri. Al Relatore osserva che se è vero, che il Parlamento europeo ha limitati poteri, è anche vero che questi poteri esistono e che esso li esercita efficacemente, fino al punto che può ben dirsi che l'integrazione europea in atto è per notevole parte anche opera sua.

Il Sottosegretario, ancora, ricorda l'efficace collaborazione instauratasi tra Esecutivo e Parlamento nelle Commissioni del Parlamento europeo nelle quali si è compiuto veramente un lavoro politico della più alta importanza. Per quanto si riferisce alla petizione l'onorevole Edoardo Martino, dichiara che il Governo si rimette alle deliberazioni della Commissione.

Successivamente il Presidente pone in votazione la proposta del deputato Bartesaghi di reiezione della petizione, che non è approvata. La Commissione dà mandato, quindi, al Relatore di stendere la relazione per l'Assemblea proponendo alla Camera di prendere in considerazione la petizione n. 37.

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 1962. — *Presidenza del Vicepresidente VEDOVATO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Martino Edoardo.

DISEGNO DI LEGGE:

« Contributo al Programma ampliato di assistenza tecnica delle Nazioni Unite ed al Fondo speciale progetti delle Nazioni Unite per l'assistenza tecnica ai Paesi sottosviluppati per gli anni 1961 e 1962 » (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (4008).

Su proposta del Presidente la Commissione, non ritenendo di aderire al parere della V Commissione, delibera — a norma dell'articolo 40 del Regolamento — di prospettare la questione al Presidente della Camera onde egli deciderà se far procedere a Commissioni riunite oppure se deferire il disegno di legge all'esame dell'Assemblea.

DISEGNO DI LEGGE:

« Contributo all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (U.N.E.S.C.O.) per la salvaguardia dei monumenti minacciati di sommersione dalle acque del Nilo » (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (3859-B).

Il Relatore Vedovato riferisce sulle modifiche introdotte dal Senato che si limitano alla soppressione degli stanziamenti previsti per l'anno 1961-62, già decorso, e l'assegnazione di essi all'anno 1967-68.

La Commissione approva le modifiche apportate dal Senato.

Successivamente il disegno di legge n. 3859-B è votato a scrutinio segreto ed approvato.

GIUSTIZIA (IV)

(*Seduta antimeridiana*)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 1962. — *Presidenza del Presidente CASSIANI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la Grazia e giustizia, Mannironi.

PROPOSTE DI LEGGE:

ORIGLIA e RICCIO: « Modifiche agli articoli 2 e 4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, sulla disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani » (3082);

BUTTÈ ed altri: « Modificazione dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, concernente la disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani » (4156);

SERVELLO e GONELLA GIUSEPPE: « Modifica dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, sulle discipline transitorie delle locazioni di immobili urbani » (4120);

Senatori SCOTTI, RODA ed altri: « Modificazioni della disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani » (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (4192).

La Commissione prosegue e conclude la discussione, già iniziata nelle sedute del 15 novembre e del 6 dicembre 1962, delle quattro proposte di legge.

Il relatore Ballesi riassume l'*iter* dei provvedimenti replicando agli oratori intervenuti nel dibattito ed invita la Commissione ad approvare la proposta di legge n. 4192 nel testo del Senato, pur segnalando la difettosa formulazione del primo comma dell'articolo 2 che urterebbe contro il principio della intangibilità della cosa giudicata.

Il Sottosegretario Mannironi, dichiarandosi favorevole alla proposta di legge n. 4192, invita la Commissione ad approvarla nel testo del Senato.

La Commissione delibera, quindi, di scegliere come testo base quello della proposta di legge n. 4192 approvata dal Senato.

Dopo interventi dei deputati Andreucci, Preziosi Olindo, contrari alla attuale formu-

lazione del provvedimento; Breganze, Palazzolo, Dante, che esprimono talune perplessità sulla sua efficacia e Kuntze che si dichiara favorevole al testo del Senato, sono approvati senza modifiche gli articoli della proposta n. 4192.

La proposta di legge n. 4192 è, infine, votata a scrutinio segreto ed approvata.

A seguito di tale approvazione sono dichiarate assorbite le proposte di legge nn. 4120 e 4156. È altresì considerata parzialmente assorbita la proposta di legge n. 3082 che, nell'articolo 2, concerne materia analoga a quella trattata dalla proposta di legge n. 4192.

(*Seduta pomeridiana*)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 1962. — *Presidenza del Presidente CASSIANI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Mannironi.

PROPOSTE DI LEGGE:

COLITTO: « Modifica dell'articolo 49 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, riguardante la istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori » (1011);

PALAZZOLO: « Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori » (2632);

BOIDI ed altri: « Nuove norme in materia di previdenza e assistenza forense » (3701);

SPADAZZI: « Previdenza e assistenza per i patrocinatori legali » (4048).

La Commissione prosegue la discussione, già iniziata nelle sedute del 5 e del 12 dicembre 1962, del testo unificato predisposto dal Comitato ristretto.

Il Relatore Amatucci riferisce sulle condizioni finanziarie della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e sulle sue possibilità di fronteggiare gli oneri relativi ai suoi compiti istituzionali. Il deputato Palazzolo si sofferma ad illustrare le fonti di introito della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense.

Il Sottosegretario Mannironi, rispondendo ad una istanza del deputato Breganze, annuncia che sono in corso dei contatti tra il Ministero di grazia e giustizia e il Consiglio nazionale forense per ottenere taluni dati da parte dell'organo rappresentatore della categoria interessata in materia previdenziale.

Dopo un'ampia discussione alla quale prendono parte il Presidente Cassiani, i deputati Kuntze, Pellegrino, Pennacchini, Amadei Leonetto, Manco, Murgia, Guerrieri Ema-

nuele, Amatucci, Preziosi Olindo e Pinna, è approvato nella seguente formulazione l'articolo 1 nel testo unificato predisposto dal Comitato ristretto:

« L'articolo 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 è sostituito dal seguente:

« Sono iscritti di ufficio alla Cassa, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli avvocati e i procuratori che esercitano la libera professione forense con carattere di continuità.

Si procede anche di ufficio all'iscrizione alla Cassa, per il solo trattamento di assistenza degli iscritti negli Albi professionali in virtù di concessioni di leggi speciali oppure degli iscritti negli elenchi forensi e degli avvocati e dei procuratori i quali abbiano acquistato diritto alla liquidazione di altra pensione anteriormente alla iscrizione in uno degli Albi professionali.

Soltanto gli iscritti alla Cassa possono fruire dei benefici concessi dalla presente legge ».

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato ad altra seduta.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 1962. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Interviene il Ministro del Bilancio, La Malfa.

DISEGNO DI LEGGE:

« Finanza, demanio e patrimonio delle Regioni » (4281).

Il Ministro La Malfa premette una illustrazione dei criteri a cui si è ispirato il Governo nella elaborazione del disegno di legge concernente la finanza regionale, criteri in larga parte desunti dalle conclusioni a cui era pervenuta la Commissione Tupini ed integrati con l'esigenza di inquadrare la finanza regionale nella nuova prospettiva della programmazione economica.

Dopo avere chiarito come le spese da imputare alle regioni non costituiranno nuove spese ma il trasferimento di una quota parte di quelle già affrontate dallo Stato in correlazione con il costo dei servizi che da questo verranno trasferiti alle regioni, il Ministro si sofferma ad illustrare i criteri adottati per pervenire ad una valutazione approssimativa della misura complessiva delle spese da trasferire. Richiama l'attenzione della Commissione sull'importante principio, stabilito dal disegno di legge, di assegnare alle regioni en-

trate commisurate al costo dei servizi trasferiti e di attribuire tali entrate mano a mano che le regioni verranno di fatto assumendo i servizi stessi. Ritiene che in tal modo non risulti mortificata la autonomia delle regioni e che sia stato invece osservato un rigoroso principio amministrativo.

Il Ministro illustra, quindi, come il disegno di legge integri il principio della autonomia anche finanziaria delle regioni con l'esigenza di assicurare nel quadro della programmazione i contributi speciali a favore del Mezzogiorno e delle Isole previsti dall'articolo 119 della Costituzione, nonché con l'esigenza di una politica equilibratrice dello sviluppo economico.

Il Relatore Castelli procede quindi ad una ampia illustrazione del disegno di legge, esprimendo consenso con i criteri cui esso è ispirato e con la esposizione al riguardo svolta dal Ministro La Malfa. Si sofferma a sottolineare la complessità e la delicatezza dei problemi che debbono essere risolti per inserire una finanza regionale nel contesto dell'attuale sistema tributario italiano. Si richiama alle elaborazioni ed alle indicazioni fornite dalla Commissione Tupini, sottolineando quanto l'attuale provvedimento riprende da quella elaborazione e le integrazioni adottate nel quadro delle nuove prospettive di politica economica. In particolare si sofferma sui diversi criteri cui si è ricorso per valutare il fabbisogno in entrata delle istituende regioni a statuto ordinario, affacciando l'ipotesi che trasferendo competenze dallo Stato alle regioni i costi di erogazione siano destinati in qualche misura a crescere anche per la più diretta ed acuta sensibilità politica di queste nei confronti dei problemi e delle esigenze locali.

Richiama altresì ai nuovi costi che l'ordinamento regionale comporterà per assicurare il funzionamento dei nuovi organi regionali e ne trae la conclusione che la spesa iniziale valutata dal disegno di legge in circa 200 miliardi si deve considerare come livello iniziale della spesa, destinata a subire un certo progressivo aumento. Ritiene tuttavia che si debba affrontare la istituzione dell'ordinamento regionale e dare vita ad una finanza regionale con la convinzione che solo in questo modo si potranno affrontare i problemi del più equilibrato sviluppo economico e di una ulteriore crescita democratica del Paese.

Il Relatore illustra, quindi, le singole norme di cui consta il provvedimento, in particolare soffermandosi sulle disposizioni contenute negli articoli 1, 8, 9, 11, 20 e 21. Conclude, raccomandando alla Commissione la approvazione del disegno di legge.

Dopo interventi dei deputati Failla e Biasutti sull'ordine dei lavori, il Presidente rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta da convocare per martedì 18 dicembre.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62 sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali » (4278) (*Parere alla I Commissione*).

Dopo ampia illustrazione e su proposta del Relatore Castelli, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

III Sottocommissione.

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 1962. — *Presidenza del Presidente BIASUTTI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato al bilancio, Pezzini.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme di interpretazione dell'articolo 28 della legge 24 luglio 1959, n. 622, per la ferrovia concessa all'industria privata Trento-Malè » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4292) (*Parere alla X Commissione*).

Su proposta del Relatore Gioia e dopo un intervento del deputato Dami, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Risoluzione consensuale della concessione della ferrovia Sondrio-Tirano con inclusione della linea nella rete statale » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4293) (*Parere alla X Commissione*).

Dopo una illustrazione del Relatore Gioia ed interventi del deputato Dami e del Presidente Biasutti, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE:

BIANCHI GERARDO ed altri: « Modifica del ruolo organico del personale della carriera esecutiva del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione » (3938) (*Parere alla X Commissione*).

Su proposta del Presidente Biasutti, la Commissione delibera di rinviare ulteriormente la espressione del parere, al fine di acquisire ulteriori dati circa le conseguenze finanziarie implicate dalla proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori CONTI ed altri: « Abrogazione della legge 28 maggio 1942, n. 705, concernente l'esercizio e la manutenzione dei diversi delle acque alte e basse del Rivo Riello e dell'impianto idrovoro dell'Armalunga in provincia di Piacenza » (*Approvato dalla VII*

Commissione permanente del Senato) (4259) (*Parere alla IX Commissione*).

Su proposta del Relatore Gioia, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE:

GIOIA: « Autorizzazione della spesa di lire due miliardi e cento milioni a titolo di ulteriore contributo statale per il completamento dei lavori per la costruzione dell'aeroporto civile di Palermo-Punta Raisi » (4237) (*Parere alla IX Commissione*).

Su proposta del Presidente Biasutti e dopo interventi del deputato Gioia e del Sottosegretario Pezzini, la Commissione delibera di rinviare l'esame della proposta di legge.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 1962. — *Presidenza del Presidente VALSECCHI.* — Intervengono il Ministro delle finanze, Trabucchi ed il Sottosegretario di Stato per le finanze, Micheli.

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione di una ritenuta d'acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari » (*Approvato dal Senato*) (4233).

La Commissione, con vari interventi dei deputati Togni Giulio Bruno, Albertini, Grilli Giovanni, Terragni, Raucci, Angelino Paolo, Servello, Trombetta, Schiratti, Bima, Assenato, Restivo, del Presidente Valsecchi e del Ministro Trabucchi, prosegue nella approvazione degli articoli.

Gli articoli 11, 12 e 13 sono approvati senza modificazioni. L'articolo 14 è approvato con una modifica formale al primo e al secondo comma. L'articolo 15 è approvato con l'aggiunta proposta del Presidente Valsecchi, in fine del primo comma, delle parole « dei titoli stessi ».

L'articolo 16 è approvato senza modificazioni.

L'articolo 17 è approvato con l'aggiunta, proposta dal Presidente Valsecchi, delle parole « delle società finanziarie », dopo le altre « aziende di credito ».

L'articolo 18 è approvato senza modificazioni.

È quindi approvato un articolo 18-bis, risultante da vari emendamenti presentati dal Presidente Valsecchi, dai deputati Servello e Tripodi e dai deputati Castellucci, Zugno, Miccolis Maria e Togni Giulio Bruno:

« I titoli e i certificati, che saranno emessi dalle società anche in sostituzione di titoli o

certificati esistenti, devono avere le dimensioni fissate con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro e devono essere predisposti per le girate e per le annotazioni in conformità ad apposito modello approvato con il decreto medesimo.

Ai titoli ed ai certificati emessi dalle società, con azioni quotate in borsa, in sostituzione di quelli attualmente in circolazione, entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applica il primo comma della nota dell'articolo 17 della tariffa, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, a condizione che essi siano conformi al modello di cui al comma precedente e rechino l'indicazione a stampa di essere stati emessi in sostituzione di titoli e certificati precedenti ai sensi del presente articolo ».

È quindi approvato un articolo 18-ter, con riserva di coordinamento, proposto dal deputato Trombetta:

« La richiesta del certificato ed il certificato stesso non sono soggetti a tassa di bollo ».

L'articolo 19 è approvato con una modifica formale al terzo comma e con l'aggiunta proposta dal Presidente Valsecchi e dal deputato Servello, del seguente quarto comma:

« L'articolo 2-bis del decreto legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito nella legge 14 agosto 1960, n. 826, si applica anche per il pagamento delle tasse relative alle operazioni a termine e di riporto, per le quali il registro previsto dall'articolo 2 del decreto interministeriale 7 dicembre 1960 sostituisce quello previsto dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, purché sia integrato con le annotazioni prescritte dal secondo comma di detto articolo ».

L'articolo 20 è approvato con l'aggiunta del seguente comma proposta dal deputato Trombetta:

« Qualora il contribuente ometta di dichiarare gli utili di cui all'articolo 1 della presente legge e il reddito imponibile complessivo accertabile a suo carico, ai fini dell'imposta complementare, non ecceda l'importo di lire 16.000.000, le sanzioni previste sono ridotte ad un decimo ed il contribuente perde il diritto al rimborso di cui al quinto comma dell'articolo 3 ».

L'articolo 21 è approvato con la sostituzione, proposta dal Ministro Trabucchi, della parola « convocate » con l'altra « tenute ».

L'articolo 22 è approvato senza modificazioni.

È quindi, approvato un articolo 22-bis proposto dal Ministro Trabucchi, così formulato:

« Le disposizioni di cui alla presente legge hanno efficacia dal 1° gennaio 1963 ».

L'ultimo comma dell'articolo 1, dopo emendamenti del Presidente Valsecchi, dei deputati Raffaelli, Trebbi, Assennato, Grilli Giovanni, Bigi e dei deputati Zugno e Togni Giulio Bruno — ultimo comma che era stato accantonato — risulta così formulato:

« Gli obblighi della ritenuta e delle comunicazioni non si applicano altresì agli utili distribuiti:

1) dalle banche popolari cooperative e dalle società cooperative aventi i requisiti di cui al comma precedente qualunque sia l'ammontare del capitale versato, nei primi cinque anni dall'inizio della loro attività;

2) sulle somme di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 ».

È, quindi, approvato il seguente ordine del giorno, presentato dal deputato Trombetta ed accettato dal Ministro Trabucchi, che raccomanda al Governo di considerare l'opportunità che le disposizioni di cui alla legge che istituisce una ritenuta d'acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari, in corso di discussione, non vengano applicate ai titoli posseduti da Stati esteri, dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e dalla Banca europea per gli investimenti, se non nel quadro di particolari appositi accordi internazionali.

Il titolo del disegno di legge risulta così modificato:

« Istituzione di una ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari ».

I deputati Raucci ed Albertini annunciano il voto favorevole dei propri Gruppi, pur manifestando l'opinione che lo strumento fiscale predisposto debba essere ulteriormente perfezionato. Il deputato Bima, nel sottolineare la portata positiva del provvedimento, rileva la posizione determinante assunta dal proprio Gruppo nell'approvazione delle norme di cui al disegno di legge e ringrazia, a nome della Commissione, il Ministro Trabucchi per la assidua e fattiva collaborazione data ai lavori della Commissione.

Il deputato Trombetta esprime le ragioni che giustificano il voto contrario del proprio Gruppo.

In fine di seduta, il disegno di legge n. 4233 è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 1962. — *Presidenza del Presidente BUCALOSSI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Calvi.

PROPOSTA DI LEGGE:

CASTELLUCCI ed altri: « Modificazione dell'articolo 18 della legge 24 ottobre 1955, n. 990, istitutiva della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei geometri » (4115).

Il Presidente Bucalossi riferisce in sostituzione del Relatore Bianchi Fortunato, assente per malattia, e ricorda che la proposta è stata già esaminata in sede referente.

Dopo intervento del Sottosegretario Calvi, la proposta è approvata con alcune modifiche.

Al termine della seduta la proposta di legge è votata a scrutinio segreto ed approvata.

DISEGNO DI LEGGE:

« Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860: " Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri » (*Modificato dalla X Commissione permanente del Senato*) (3922-B).

Il Relatore Colombo Vittorino riferisce sulle modificazioni apportate dal Senato.

Dopo interventi dei deputati Gitti, Merlin Angelina, Bettoli, Franco Raffaele e Russo Spena, nonché del Presidente Bucalossi e del Sottosegretario Calvi, il disegno di legge è approvato nel testo trasmesso dal Senato.

Il Presidente rinvia la votazione a scrutinio segreto ad altra seduta non essendo trascorsi i termini per l'espressione del parere da parte delle Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio).

DISEGNO DI LEGGE:

« Concessione di un contributo straordinario e di contributi annui a carico dello Stato a favore dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare » (*Urgenza*) (4146).

Dopo la relazione del Relatore Repossi ed intervento del Sottosegretario Calvi, gli articoli del disegno di legge sono approvati senza modificazioni.

Al termine della seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 1962. — *Presidenza del Presidente BUCALOSSI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato al lavoro e alla previdenza sociale, Calvi.

PROPOSTA DI LEGGE:

STORTI ed altri: « Modifiche alla legge 3 marzo 1956, n. 293, contenente norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private » (1792).

Il Relatore Scalia Vito riferisce brevemente sulla proposta di legge che era stata ampiamente illustrata in sede legislativa, prima della richiesta di rimessione all'Assemblea da parte dei gruppi comunista e socialista.

Dopo brevi interventi del deputato Bettoli e del Sottosegretario Calvi, la Commissione dà mandato al Relatore di stendere la relazione per l'Assemblea, prendendo come testo base il complesso degli emendamenti presentati dal Relatore stesso, i quali recepiscono il testo dell'accordo sindacale minoritario sottoscritto tra le categorie interessate il 1° dicembre 1961, qualora non raggiunga un accordo tra i vari gruppi entro la settimana.

Il deputato Bettoli si riserva di presentare una relazione di minoranza.

DISEGNO DI LEGGE:

« Riscossione unificata dei contributi di previdenza e di assistenza sociale » (3131).

Dopo brevi interventi del Relatore Russo Spena e del deputato Bettoli, il Presidente invita i Commissari a presentare eventuali emendamenti al disegno di legge entro il 18 dicembre corrente anno, in modo da facilitare l'iter del provvedimento, e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 1962. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Ministro della sanità, Jervolino.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli operai » (3396);

CRUCIANI ed altri: « Stato giuridico dei medici ospedalieri » (594);

SORGI ed altri: « Norme per i concorsi a posti di sanitari ospedalieri » (*Urgenza*) (868);

BUCALOSI e GENNAI TONIETTI ERISIA: « Disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei primari ospedalieri » (1495);

ROMANO BRUNO: « Regolamentazione della carriera e dei concorsi dei medici ospedalieri » (1604);

Senatori SANTERO ed altri: « Nuovo ordinamento della carriera e della posizione giuridica del personale medico degli ospedali » (*Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (2660);

LONGO ed altri: « Norme generali per l'ordinamento sanitario, tecnico ed amministrativo dei servizi degli ospedali pubblici e del personale sanitario » (*Urgenza*) (3999).

Il deputato Barbieri Orazio, dopo aver rilevato che sull'impostazione del problema relativo al finanziamento della retta ospedaliera data dal testo del Comitato ristretto non può convergere la posizione del gruppo comunista, afferma che per lo stesso gruppo costituiscono punti pregiudiziali per la prosecuzione dei lavori l'accettazione del principio della stabilità di carriera degli aiuti e degli assistenti senza la remora della conferma quadriennale e del principio del decentramento alle regioni degli strumenti della pianificazione regionale ospedaliera.

Il Ministro Jervolino ricorda che il Governo ha provveduto a presentare al Parlamento un disegno di legge con cui si istituisce un fondo per l'anticipazione delle rette di ospedali dovute dai comuni agli ospedali civili. Per l'esercizio 1962-63 tale fondo è stabilito in 15 miliardi di lire.

Intervengono nella discussione i deputati Lattanzio, Azimonti, Ricca, Minella Molinari Angiola, Angelini Ludovico e Audisio.

Dichiarata chiusa la discussione generale, la Commissione, infine, approva il passaggio agli articoli.

COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame della proposta relativa alle norme generali sulla azione amministrativa.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 1962. — *Presidenza del Presidente RESTIVO.* — Intervengono: il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione, Medici ed il Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione, Giraud.

PROPOSTA DI LEGGE:

LUCIFREDI ed altri: « Norme generali sull'azione amministrativa » (195).

Il Presidente Restivo dopo avere ricordato che, nella seduta del 9 febbraio 1961, la Commissione, su proposta del Relatore Lucifredi, deliberò di costituire un Comitato ristretto col compito di esaminare tutte le questioni di carattere tecnico emerse nei dibattiti svolti nel corso della prima e della seconda legislatura, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, in ordine al contenuto del provvedimento in esame, comunica che il Comitato ristretto ha concluso il suo lavoro predisponendo un nuovo testo, che tiene conto, nella misura maggiore possibile, di quanto ha formato oggetto di ponderoso e complesso travaglio del legislatore, dei suggerimenti della dottrina, nonché delle istanze degli ordini professionali interessati.

Il Relatore Lucifredi passa, quindi, ad illustrare il testo predisposto dal Comitato ristretto, sottolineando le modifiche apportate al testo della proposta di legge n. 195, e precisando le ragioni degli emendamenti, che derivano da esigenze di chiarezza, di rigore nella formulazione delle norme, di adeguamento delle disposizioni ai risultati delle elaborazioni dottrinali avutesi negli ultimi tempi.

Pone in rilievo, infine, che il Comitato ristretto ha ritenuto opportuno introdurre nel testo le disposizioni relative alla disciplina dell'istituto del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, già comprese nel testo approvato dalla Camera nella seconda legislatura e che il Senato della Repubblica ritenne di dover eliminare per far sì che esse potessero essere introdotte nel testo del provvedimento concernente la disciplina della giustizia amministrativa.

Sottolinea, a questo proposito, le ragioni che hanno indotto il Comitato ristretto a formulare le norme in questione, ragioni che sono da ricercarsi sia nell'esigenza di una sistematica coerente che induce a regolare, in questa sede, tutta l'attività dello Stato che assume la forma di atto amministrativo, sia nell'esigenza di non lasciare la disciplina dell'istituto in questione carente di quanto è necessario per far sì che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica possa pienamente adempiere agli scopi per i quali fu istituito.

La Commissione passa, quindi, all'esame degli articoli del testo predisposto dal Comitato ristretto. Senza modificazioni risultano approvati tutti gli articoli ad esclusione: dell'articolo 7, per il quale è accolto un emendamento proposto dal deputato Luzzatto, di-

retto a precisarne il contenuto, anche in relazione al disposto dall'articolo 2; dell'articolo 18, per il quale è accolto un emendamento proposto dallo stesso deputato Luzzatto. Anche l'articolo 34 risulta modificato su proposta del deputato Luzzatto e con una formulazione concordata con il Relatore; l'articolo 41, infine, risulta integrato da un comma aggiuntivo proposto dal Relatore e diretto a definire il vizio degli atti amministrativi derivante da violazione di legge.

Al termine della seduta, si procede alla votazione a scrutinio segreto della proposta di legge che risulta approvata.

COMMISSIONE PARLAMENTARE d'inchiesta sui limiti posti alla concorrenza nel campo economico.

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 1962. — *Presidenza del Presidente DOSI.*

La Commissione si occupa del programma dei lavori concernenti le indagini specifiche.

Nella discussione intervengono, oltre al Presidente Dosi, i deputati Riccardo Lombardi, Natoli, Schiratti, Busetto, Adamoli e Foschini.

La Commissione procede, quindi, negli interrogatori ascoltando il professor Giovanni De Maria.

CONVOCAZIONI

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Venerdì 14 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Finanza, demanio e patrimonio delle Regioni (*Urgenza*) (4281) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Piccoli.

Esame dei disegni di legge:

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali (*Urgenza*) (4278) — Relatore: Cossiga — (*Parere della II e della V Commissione*);

Principi e passaggio di funzioni alle Regioni in materia di circoscrizioni comunali (*Urgenza*) (4279) — Relatore: Baroni — (*Parere della II Commissione*);

Norme per il personale delle Regioni (*Urgenza*) — Relatore: Berry — (*Parere della II e della V Commissione*).

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Venerdì 14 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Concessione a favore del comune di Roma di un contributo straordinario di annue lire 5 miliardi per gli anni 1962 e 1963 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4289) — Relatore: Riccio — (*Parere della V Commissione*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Riordinamento degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate e provvidenze a favore dei medesimi (4034) — Relatori: Di Giannantonio e Sciolis — (*Parere della V, della VI e della X Commissione*).

Seguito della discussione dei disegni e delle proposte di legge:

Modificazioni ed aggiunte alle legge 31 luglio 1956, n. 897, sulla cinematografia (*Stralciato dalla II Commissione permanente (Affari interni) dal disegno di legge n. 1578 (1578-bis)*) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

DE GRADA ed altri: Assegnazione dei premi ai film nazionali ammessi alla programmazione obbligatoria (*Già articolo 2 della proposta di legge n. 1238 stralciato dalla II Commissione permanente (Affari interni) (1238-bis)*) — (*Parere della V Commissione*);

ALICATA ed altri: Norme sulla produzione, la diffusione e l'esercizio cinematografico (1525) — (*Parere della IV, della V e della VI Commissione*);

CALABRÒ ed altri: Disposizioni per la cinematografia (*Urgenza*) (1593) — (*Parere della IV, della V e della VI Commissione*);

ROMUALDI: Proroga delle leggi 29 dicembre 1949, n. 958 e 31 luglio 1956, n. 897, recanti disposizioni sulla cinematografia (1599) — (*Parere della V Commissione*);

CHIAROLANZA: Importazione e programmazione a scopo didattico del film scientifici (4021) — (*Parere della V, della VI e della XII Commissione*);

Modifiche alle norme concernenti provvidenze in favore della cinematografia (4215) — (*Parere della V Commissione*);

Relatori: Mattarelli Gino e Simonacci.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (715) — (*Parere della I, della IV e della XIV Commissione*);

LUZZATTO ed altri: Adeguamento della legge di pubblica sicurezza alle norme della Costituzione (23) — (*Parere della I e della IV Commissione*);

BARDINI ed altri: Abrogazione dell'articolo 121 del testo unico di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 (941);

LUCCHESI e BIAGIONI: Modificazione dell'articolo 196 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, riguardante l'obbligo della tenuta di un particolare registro da parte degli esercenti di autorimesse (1065);

PIERACCINI ed altri: Abrogazione dell'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e disposizioni per la concessione della licenza di mestiere ai facchini (1462);

GUIDI ed altri: Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione (2813) — (*Parere della I e della IV Commissione*);

PELLEGRINO ed altri: Modificazione dell'articolo 87 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (3346) — (*Parere della IV Commissione*);

VALSECCHI: Modifica all'articolo 169 del Regolamento per la esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (400) — (*Parere della XIV Commissione*);

— Relatori: Bisantis e Riccio.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Venerdì 14 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Istituzione di Corti d'onore (1562) — Relatore: Migliori.

Seguito della discussione della proposta di legge:

RESTA e BRUSASCA: Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo (2344) — Relatore: Cocco Maria — (*Parere della VIII e della XII Commissione*).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Venerdì 14 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

Senatori BALDINI ed altri: Decorrenza giuridica delle assunzioni in ruolo degli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione secondaria artistica, disposte dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, e di alcune categorie di insegnanti di educazione fisica. (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) — Relatore: Leone Raffaele — (*Parere della V Commissione*).

DE MICHIELI VITTURI ed altri: Assunzione in ruolo di insegnanti di educazione fisica (3460) — Relatore: Perdonà.

Discussione del disegno di legge:

Istituzione di un posto di professore di ruolo e di uno di assistente presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli (3254) — Relatore: Romita — (*Parere della V e della VII Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Norme integrative del Testo Unico 5 febbraio 1928, n. 577, concernenti il personale insegnante nelle scuole reggimentali (3821) — Relatore Franceschini — (*Parere della V Commissione*);

DE VITO ANTONIO ed altri: Istituzione di un ruolo organico per le scuole reggimentali (1773) — Relatore: Caiazza — (*Parere della V Commissione*).

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

RAMPA ed altri: Stato giuridico e trattamento economico degli insegnanti non di ruolo della scuola elementare (*Urgenza*) (3027) — Relatore: Buzzi — (*Parere della V Commissione*);

TITOMANLIO VITTORIA e BERRY: Provvedimenti in favore degli insegnanti elementari non di ruolo (2111) — Relatore: Rampa — (*Parere della V Commissione*).

Parere sul disegno di legge:

Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali (3396) — (*Parere alla XIV Commissione*) — Relatore: Ermini.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Venerdì 14 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione delle proposte di legge:

Senatori CONTI ed altri: Abrogazione della legge 28 maggio 1942, n. 705, concernente l'esercizio e la manutenzione dei diversi delle acque alte e basse del Rivo Riello e dell'impianto idrovoro dell'Armalunga in provincia di Piacenza (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4259) — Relatore: Lombardi Giovanni — (*Parere della II, della V e della XI Commissione*);

COLLEONI ed altri: Modifica alla legge 26 aprile 1959, n. 207, per estendere il limite di utilizzazione delle macchine agricole semoventi (2679) — Relatore: Lombardi Giovanni — (*Parere della IV Commissione*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme integrative per la costruzione, a cura dell'A.N.A.S., dell'autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Se-*

nato) (4314) — Relatore: Alessandrini — (*Parere della I e della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

Senatori AMIGONI ed altri: Trasformazione dell'U.N.R.R.A.-Casas in « Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale » (I.S.E.S.) (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4193) — Relatore: Biagioni — (*Parere della I e della V Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

DE PASQUALE: Interpretazione autentica dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sulla cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico (4124);

DANTE: Modifica dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sulla disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico (4304);

— Relatore: Alessandrini.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 22,30.